



# Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

ROMA

IL PRESIDENTE

Viste le delibere del C.P.G.A. 10 febbraio 2022, n. 8, e 16 settembre 2022, n. 65, con cui sono state istituite, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e con operatività rinviata alla successiva entrata in funzione, le sezioni interne Quarta ter e Quinta ter;

Considerato che, per esigenze di carattere organizzativo, si rende necessario provvedere a ripartire, sin da ora e per l'anno 2023, le materie tra le sezioni del Tribunale;

Visto l'art. 2 della delibera del C.P.G.A. 18 gennaio 2013;

Visto il proprio decreto 20 luglio 2021 n. 140 di ripartizione delle materie fra le sezioni esterne per l'anno 2022;

Tenuto conto, al fine di assicurare un equilibrato riparto tra le sezioni, del carico complessivo dei ricorsi pendenti e di quelli dalle stesse introitati nell'anno 2022, della complessità del contenzioso, nonché del rito (ordinario o abbreviato) applicabile alla singola controversia;

Considerata la necessità - per garantire una maggiore celerità nella decisione delle controversie, evitando rinvii resisi necessari per la pendenza, in altra sezione, di ricorsi presupposti - che la redistribuzione delle materie tra le sezioni avvenga trasferendo anche i ricorsi pendenti presso la sezione in precedenza competente, con esclusione delle sole controversie per le quali sia stata fissata la data della prossima udienza;

Visto il Codice del processo amministrativo;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni esterne;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2023 i ricorsi, ivi compresi i pendenti, ad esclusione di quelli per i quali sia stata fissata la data della prossima udienza, sono ripartiti fra le sezioni esterne del Tribunale nel modo seguente:

## SEZIONE PRIMA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC);
  - Agenzia per l'Italia digitale (AGID);
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
  - Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA);
  - Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
  - Avvocatura Generale dello Stato;
  - Camera dei deputati;
  - Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
  - Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE);
  - Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Federazioni Sportive Nazionali;
  - Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
  - Consiglio dei Ministri;
  - Consiglio della Magistratura Militare;
  - Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;

- Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
  - Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;
  - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
  - Consiglio Superiore della Magistratura;
  - Corte dei Conti;
  - DIS, AISI, AISE;
  - Ministero dell'Interno, ad esclusione dei ricorsi in materia di cittadinanza;
  - Ministero della Difesa;
  - Ministero della Giustizia, ad esclusione dei ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
  - Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente ai ricorsi non attribuiti alla competenza di altre Sezioni;
  - Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
  - Senato della Repubblica.
- B) Enti vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.
- C) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. q), c.p.a.
- D) Professioni legali: avvocati e notai, compresi i ricorsi riguardanti gli esami di abilitazione e i concorsi di accesso.

#### SEZIONE SECONDA

- A) Ricorsi in materia urbanistica.
- B) Ricorsi in materia edilizia, ad esclusione di quelli riguardanti le procedure di condono concernenti il territorio di Roma Capitale.
- C) Ricorsi in materia elettorale. Referendum.
- D) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM);
  - Agenzia delle Entrate;
  - Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP);
  - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);
  - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
  - Province, Città Metropolitane, Comuni e loro consorzi e unioni, enti vigilati o dipendenti, con esclusione dei ricorsi in materia di demanio;
  - Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP S.p.A.);
  - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
  - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS);
  - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con esclusione dei ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l'attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.);
  - Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - Ministero della Cultura;
  - Ministero del Turismo;
  - Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente ai ricorsi riguardanti le controversie in materia di concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale;
- E) Enti vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.
- F) Ricorsi in materia di equa riparazione (l. n. 89/2001).

#### SEZIONE TERZA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
  - Associazione della Croce Rossa italiana (CRI);

- Automobile Club d'Italia (ACI);
  - Autorità di regolazione dei Trasporti (ART);
  - Aziende sanitarie locali;
  - Banca d'Italia;
  - Gestore servizi energetici (GSE S.p.a.), ad esclusione dei ricorsi relativi agli interventi di efficienza energetica (certificati bianchi);
  - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ad esclusione di ANAS S.p.a.;
  - Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
  - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
  - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, limitatamente ai ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l'attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) ed esclusi quelli relativi agli interventi di efficienza energetica;
  - Ministero della Salute;
  - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente ai ricorsi avverso i provvedimenti del Dipartimento per la mobilità sostenibile e del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali;
  - Ministero dell'Istruzione e del Merito, ad eccezione dei ricorsi in materia di "sostegno";
  - Ministero dell'Università e della Ricerca, ad esclusione dei corsi di specializzazione per le attività di "sostegno";
  - Regioni, limitatamente ai ricorsi in materia di sanità.
- B) Enti vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.
- C) Controversie di cui all'articolo 119, comma 1, lettere l) e m-septies) c.p.a.

#### **SEZIONE QUARTA**

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- ANAS S.p.a.;
  - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
  - Agenzia per la rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
  - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  - Comitato interministeriale per il Made in Italy nel Mondo (CIMIM);
  - Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM)
  - Concessionari autostradali;
  - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);
  - Dipartimenti e uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresi quelli retti da Ministri senza portafoglio;
  - Guardia di Finanza;
  - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
  - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente ai ricorsi avverso gli atti del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici;
  - Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
  - Ministero dell'Istruzione e del Merito, limitatamente ai ricorsi in materia di "sostegno";
  - Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente ai corsi di specializzazione per le attività di "sostegno";
  - Poste Italiane S.p.A.;
  - RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
  - Roma Capitale, limitatamente ai ricorsi riguardanti le procedure di condono edilizio;
  - Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).
- B) Enti vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o comunque operanti

nell'ambito del settore di competenza delle stesse.

#### SEZIONE QUINTA

- A) Ricorsi avverso atti, provvedimenti e comportamenti delle seguenti amministrazioni:
- Agenzia del Demanio;
  - Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
  - Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
  - Enti di previdenza ed assistenza sociale;
  - Garante per la protezione dei dati personali (GPDP);
  - Gestore Servizi Energetici (G.S.E.), limitatamente ai ricorsi relativi agli interventi di efficienza energetica (certificati bianchi);
  - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, limitatamente ai ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti gli interventi di efficienza energetica;
  - Ministero della Giustizia, limitatamente ai ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
  - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  - Ministero dell'Interno, limitatamente ai ricorsi in materia di cittadinanza;
  - Regioni, Enti, Aziende e uffici vigilati o dipendenti da essi, con esclusione dei ricorsi in materia di sanità;
  - Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- B) Enti vigilati o controllati dalle amministrazioni sopra indicate o comunque operanti nell'ambito del settore di competenza delle stesse.
- C) Controversie di cui all'articolo 135, comma 1, lett. e), c.p.a.
- D) Professioni tecniche.
- E) Ricorsi in materia di demanio.
- F) Ricorsi in materia di impianti di telecomunicazioni.
- G) Ricorsi in materia di "quote latte".
- H) Ricorsi riguardanti le controversie in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica e assistenza alloggiativa.

#### Art. 2

Nel corso dell'anno è possibile derogare alle ripartizioni suddette in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.

#### Art. 3

Per le materie non previamente individuate, l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a sezioni diverse sono assegnati alla sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere prevalente nella controversia.

I ricorsi per revocazione e opposizione di terzo avverso sentenze del Tribunale sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

#### Art. 4

Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013, si provvederà con apposito decreto.

#### Art. 5

Le istanze cautelari - monocratiche e collegiali - e quelle non dilazionabili riferite alle competenze presidenziali (*per es.: superamento dei limiti dimensionali; abbreviazione termini, sempre riguardante la fase*

*cautelare*) dei ricorsi attribuiti alle sezioni esterne IV Ter e V Ter, fino all'avvio dell'attività giurisdizionale delle stesse, saranno trattate (nel rispetto dei termini previsti dal c.p.a.) dalla sezione competente per l'anno 2022.

Nel periodo anzidetto, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il collegio giudicante, con il provvedimento che andrà ad assumere, rinvierà al Presidente della competente sezione di nuova istituzione la fissazione della data di udienza pubblica.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza ai Presidenti delle sezioni esterne.

Art. 7

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2023.

Roma, 22 dicembre 2022

IL PRESIDENTE  
Antonino Savo Amodio

